

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, componente

avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 14/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Armando MARSON e ASD PALMA CALCIO

Il deferimento. Con atto del 22 maggio 2024 (Prot. 29162/535pfi 23-24/PM/ps), la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1.- il sig. **Armando Marson**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio;

2. - la società **A.S.D. Palma Calcio**;

"per rispondere:

*- il sig. **Armando Marson**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio:*

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo tra il 9.9.2023 ed il 25.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Palma Calcio militanti nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lett. Ga), Gb) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal punto 1, lett. c, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed al punto 1, lett. C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico;

*- la società **A.S.D. Palma Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Armando Marson, così come descritti nel precedente capo di incolpazione."*

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 27.05.2024, è stata fissata l'udienza del 19.06.2024.

All'udienza predetta dinanzi al TFT nessuno è comparso per gli incolpati.

Il dibattimento.

Si è proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei 2 soggetti incolpati.

Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste:

- per il sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi;

- per la ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Il Collegio si riserva la decisione.

La motivazione.

In relazione alla posizione degli incolpati, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene fondato il deferimento.

Quanto alla posizione personale del sig. Armando MARSON, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale.

Dalla lettura della approfondita indagine espletata emerge chiaramente, così come tra l'altro ammesso dallo stesso MARSON (cfr. audizione del 27.02.2024), che i comportamenti tenuti corrispondono a quanto rappresentato dalla Procura nel deferimento e nei due capi di incolpazione personalmente riferiti al sig. MARSON.

Richiamata integralmente la relazione della Procura Federale del 20.03.2024 e in particolare le conclusioni in calce alla stessa, resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del tesserato per i fatti a lui direttamente ascritti e, allo stesso tempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione, tenuto conto della giovanissima età degli atleti interessati e dei rischi – anche di carattere patrimoniale e legati alla assente copertura assicurativa – correlati al fatto di svolgere attività in carenza della qualifica e/o del tesseramento richiesto.

Quanto all'ASD Palma Calcio, atteso che il sig. Marson è soggetto che, ai fini delle norme federali, rappresenta la società predetta, è corretta l'imputazione della responsabilità diretta in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo alle condotte oggetto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD,

- quanto al Sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi;
- quanto alla ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, le irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.